



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dal Consorzio per la tutela dall'Asti



Storico delle modifiche		
Rev.	Data approvazione del CdA	Descrizione Revisione
0	03.03.2023	Prima emissione
1	30.08.2024	Aggiornamento in ragione delle modifiche normative (catalogo dei reati aprile 2024) e introduzione del d.lgs. 24/2023 Whistleblowing



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
1.1	PREMESSA	4
1.2	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.3	AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS. N. 231/2001	7
1.4	LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	7
1.5	PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ALL'ENTE	20
1.6	LE SANZIONI	21
1.7	LE MISURE CAUTELARI	23
1.8	I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	23
1.9	REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	24
1.9.1	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	26
2.	IL CONSORZIO	28
2.1	DESCRIZIONE DEL CONSORZIO	28
2.2	FINALITÀ E ATTIVITÀ.....	28
2.3	GOVERNANCE DEL CONSORZIO E STRUTTURA DELL'ENTE.....	28
2.4	SISTEMA DI CONTROLLI.....	30
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	31
3.1	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.....	31
3.2	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	31
3.3	ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT).....	32
3.4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	39
3.5	STRUTTURA DEL MODELLO	40
3.6	DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO	41
3.7	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI	41
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.1	RUOLO E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.2	NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
4.3	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	43
4.4	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
4.5	DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE	45
4.5.1	OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	45
4.5.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.5.3	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI	47
5.1	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	47
5.2	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER PERSONALE SUBORDINATO.....	47
5.3	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI CONSORTILI.....	47
5.4	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	47
5.5	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE	47
6.	ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE	48
6.1	PREMESSA	48



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

6.2	ISTRUTTORIA	48
6.3	ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI	48
7.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	50
7.1	IL SISTEMA DISCIPLINARE	50
7.2	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	50
7.3	CENSURA SCRITTA	51
7.4	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO MINIMO PREVISTO DAL CCNL	51
7.5	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DAL CCNL	51
7.6	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO	51
7.7	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	52
7.8	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	52
7.9	MISURE NEI CONFRONTI DEL REVISORE LEGALE	52
7.10	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	52
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	53
8.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL CONSORZIO IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI	53

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE, ART.25 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO DI UFFICIO)

PARTE SPECIALE B: ART. 25-SEPTIES REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

ALLEGATI

- CODICE ETICO
- STATUTO
- ORGANIGRAMMA
- ALLEGATO A - ANALISI DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
- DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) AI SENSI DEI D.LGS. 81/08
- REGOLAMENTO ECONOMALE
- DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CONSORZIO



1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il presente documento, approvato e formalmente emesso dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA”) costituisce il **Modello di organizzazione e gestione** (di seguito, anche, “**Modello**” o “**Modello 231**”) predisposto, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche, “**Decreto 231**”), dal Consorzio per la tutela dell’Asti (di seguito, anche, “**Consorzio**” o “**Ente**”).

Scopo essenziale del Modello è la realizzazione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo **volte a prevenire la commissione dei reati rilevanti per il Decreto 231/2001**, ma anche volte a determinare, in tutti coloro che operano per conto del Consorzio, la consapevolezza di poter teoricamente incorrere, con i comportamenti personali, nelle casistiche di illecito rilevanti ai fini del medesimo Decreto 231/2001.

Con la predisposizione del presente Modello, che si colloca nell’ambito di una perseguita ed opportuna azione preventiva contrapposta ad ogni illecito dell’Ente, conforme alla sua politica consortile, il Consorzio ha quindi inteso assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, sottolineando, con evidenza e piena efficacia, che tutte le forme di comportamento illecito ipotizzabili sono sempre condannate e considerate contrarie ai principi deontologici della propria azione complessiva.

Il Modello 231, pertanto, si colloca al livello più elevato della piramide di regolamenti, procedure e istruzioni, con la conseguenza che qualsiasi regola del Consorzio, comunque denominata, deve essere coerente con i principi di fondo stabiliti dal Modello.

Il presente documento rappresenta e formalizza l’insieme delle misure che costituiscono il predetto “Modello 231”. Si struttura in una Parte Generale ed in una Parte Speciale.

Il Modello non descrive come opera il Consorzio o come è strutturato in relazione a tutte le tematiche amministrative, di servizio ed organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e relative decisioni.

D’altra parte, anche al di là delle prescrizioni del Decreto 231/2001, l’adozione del Modello 231 costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti del Consorzio e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo collaborano o si interfacciano con lo stesso (beneficiari dei servizi, fornitori, collaboratori e consulenti esterni), affinché tutti seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire ogni rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all’interno dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l’Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"*);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*)¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita amministrativa e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un *reato* di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. È comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonerato" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI dello stesso, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

¹ L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.



1.3 AMBITO SOGGETTIVO DEL D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei soggetti destinatari dello stesso, vale a dire: *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

1.4 LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati-presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

I reati-presupposto possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

a. delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Nel disposto dell'art. 24 del Decreto, sono ora compresi i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione²

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

² Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Per quanto riguarda l'art. 25³ del Decreto i reati ivi richiamati oggi sono:

- Peculato (art. 314 c.1 c.p.)
- Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.)
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

³ L'art. 25 del Decreto 231 annovera tra i reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).
- Riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:
- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art.25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Con legge n. 3/ 2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite). Inoltre, sono state inasprite le sanzioni interdittive per la commissioni di alcuni reati contenuti nell'art. 25 del D.lgs. 231. Ora le sanzioni interdittive vanno da un minimo di due anni ad un massimo di quattro se il reato è commesso da personale in posizione subordinata, mentre se il reato è commesso da un apicale la sanzione è da un minimo di quattro anni ad un massimo di sette.

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"
- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per Pubblica Amministrazione si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per istituzioni pubbliche si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per pubblico ufficiale, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per incaricato di pubblico servizio, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

b. delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-bis⁴ del Decreto:

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 L. 133/2019).

⁴ L'art. 24-bis del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innessi dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di sistema informatico e di dato informatico. Per sistema informatico si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di dato informatico è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Con la L. 133/ di conversione del D.L. 105/2019 al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

c. delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-ter del Decreto ⁵:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla detenzione di materiale pornografico con minori, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, (art. 416, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.).

d. delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-bis⁶ del Decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

⁵ L'art. 24-ter del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i delitti di criminalità organizzata.

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

⁶ L'art. 25-bis è stato introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'artt. 453 c.p. e 461 c.p. sono stati modificati con il D. lgs 126/2016. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

e. delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1⁷ del Decreto:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f. reati societari richiamati dall'art. 25-ter⁸ del Decreto:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio di certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 219/2021 (art.54 D.lgs. 19/2023).

⁷ L'art. 25-bis.1 del Decreto, è stato introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio.

⁸ Il D.Lgs. n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'art. 25-ter estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse del Consorzio da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.). La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 c.c. ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate variando l'art. 2622 c.c. Il 15 marzo 2017 D. lgs 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.



g. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater⁹ del Decreto:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.),
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.),
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

h. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-quater 1¹⁰ del Decreto;

⁹ L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

La legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lgs. 231 (artt. 270 quinquies-1 c.p., 270 quinquies-2 e 280-ter c.p.). Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

¹⁰ L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine" (art. 583-bis c.p.), ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-quater.1 che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- i. **delitti contro la personalità individuale, richiamati dall'art. 25-quinquies¹¹ del Decreto:**
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- j. **delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-sexies¹² del Decreto:**
- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
 - manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).
- k. **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies¹³ del Decreto:**
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);
 - omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);

¹¹ L'art. 25-quinquies del Decreto è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei "delitti contro la personalità individuale".

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p..

¹² L'art. 25-sexies è stato introdotto dall'art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62. Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario. La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

¹³ L'art. 25-septies del Decreto è stato introdotto dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto, i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

l. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-octies¹⁴ del Decreto:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

m. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamati dall'art. 25-octies.1 del Decreto

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-bis c.p.)

¹⁴ L'art. 25-octies del Decreto (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-octies nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-bis c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-ter c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni anticiriclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D. Lgs. n. 231/2007). L'Organismo è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di anticiriclaggio. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

L'autoriciclaggio è stato introdotto a far data dal 1 gennaio 2015. La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di auto riciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- n. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies¹⁵ del Decreto;**
- o. **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-decies¹⁶ del Decreto;**
- p. **reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies¹⁷ del Decreto:**
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.),
 - reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
 - reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
 - reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
 - reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
 - reati di cui agli artt.259 della Legge n.152 del 3 aprile 2006 e 452-quaterdecies del c.p., relativi al traffico illecito di rifiuti;
 - reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
 - reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
 - reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

¹⁵ La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'art. 25-novies, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, *171-bis*, *171-ter*, *171-septies* e *171-octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

¹⁶ Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'art. 25-novies del Decreto 231 - il delitto concernente "l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art.377-bis c.p.). L'art. 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in art. 25 decies.

¹⁷ Sempre introdotto dall'art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011.

Nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente Legge 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizione in materia di delitti contro l'ambiente", che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Più precisamente, attraverso l'inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", sono state introdotte nel D. Lgs. 231/01 quali reati-presupposto le seguenti nuove fattispecie di reato:

- a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- b) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- d) delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
- e) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale	Rev. 1 del 30/08/2024
---	---	--

- reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
 - art. 8 e art. 9 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all' inquinamento provocato dalle navi;
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
 - traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).
- q. **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato nell'art. 25-duodecies del Decreto¹⁸,**
- r. **delitti in materia di discriminazione razziale e xenofobia richiamati dall'art. 25 - terdecies¹⁹ del Decreto;**

¹⁸ Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In proposito, l'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

¹⁹ Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3». Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), sostituito articoli 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- s. **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamati dall'art. 25 – quaterdecies²⁰ del Decreto;**
- t. **reati cosiddetti tributari, richiamati dall'art. 25 – quinquiesdecies²¹ del Decreto:**
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
 - dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
 - omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
 - indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
- u. **reati di contrabbando, richiamati dall'art. 25 - sexiesdecies²²:**
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nell'exportazioni di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/73)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/73)
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/73)

²⁰ Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

²¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"), che introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231"). L'art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale introduce infatti nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari". Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto nuove fattispecie di reato all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01: il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000 e l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000.

²² Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stata introdotta la nuova famiglia di reati all'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/73)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/73)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 43/73)

v. delitti contro il patrimonio culturale, richiamati dall'art. 25 – septiesdecies del Decreto²³:

- Furti di beni culturali (art. 518-bis)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies)
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies)

w. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, richiamati dall'art. 25 – duodevicies del Decreto²⁴:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)

²³ Con la legge 9 marzo 2022, n. 22 è stata introdotta questa nuova famiglia di reato.

²⁴ Con la legge 9 marzo 2022, n. 22 è stata introdotta questa nuova famiglia di reato.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

x. reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146²⁵:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.5 PRESUPPOSTI PER L'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA ALL'ENTE

L'art. 5 del Decreto stabilisce i **CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE** alla cui sussistenza è subordinata la configurabilità in capo all'ente di una responsabilità amministrativa dipendente da reato.

La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

1. il reato presupposto deve essere commesso nell'**interesse o a vantaggio dell'Ente**;
2. il reato presupposto deve essere stato **commesso da persone in posizione di vertice o da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime** ossia da:
 - a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. "*soggetti in posizione apicale*");
 - b. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (c.d. "*soggetti in posizione subordinata*" o "*soggetti sottoposti*");
3. i soggetti agenti **non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto invece individuano i **CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE**, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione,

²⁵ L'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità "soggettiva" dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata:

- A. **per i reati posti in essere dai soggetti apicali**, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a), l'art. 6 del Decreto prevede che l'ente non risponde se prova che:
- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
 - è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
 - le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.
- B. **per i reati posti in essere dai soggetti sottoposti**, così come individuati all'art. 5 c. 1 lett. b). l'art. 7 del Decreto stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

1.6 LE SANZIONI

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato disciplinate dagli **artt. 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.



1.7 LE MISURE CAUTELARI

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.8 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come già detto sopra, gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6 "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente*", prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del Modello è attribuita all'ente.

L'art. 7 "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente*" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

In questo caso ne deriva che l'onere della prova è in capo all'accusa che deve dimostrare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del Modello.

1.9 REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il legislatore il 10 marzo 2023 ha introdotto importanti modifiche alla preesistente normativa sulla tutela del segnalante (L.179/2017). Infatti, con il D.Lgs.24/2023 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" ha abrogato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179. Inoltre, il c. 2-bis dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 è stato modificato indicando che i modelli di organizzazione devono:

- prevedere canali di segnalazione interni, ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante e delle altre persone fisiche e giuridiche indicate nel D.lgs. 24/2023;
- sanzioni nei confronti di chi:
 - effettua ritorsioni nei confronti del segnalante;
 - viola l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023;
 - ostacola o tenta di ostacolare una segnalazione;
 - effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fermo restando il mantenimento delle massime cautele in merito alla riservatezza per la segnalazione e per il segnalante e il segnalato, le principali novità rispetto alla precedente L.179/2017 prevedono:

- la gestione del canale interno di segnalazione affidata ad un persona o un ufficio individuato dall'Ente;
- l'ampiezza dell'ambito delle violazioni di disposizioni normative nazionali (es. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del Modello 231, ecc.);
- l'invito alla predisposizione di un canale che garantisca al segnalante e alla segnalazione la massima riservatezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di crittografia;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- l’espansione del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protette per la segnalazione di illeciti;
- la predisposizione di più modalità per effettuare la segnalazione quale un canale interno (attivato dall’Ente), un canale esterno (istituito dall’ ANAC), la divulgazione pubblica.

Il comma2-bis dell’art. 6 del D.lgs. 231/01, a seguito dell’introduzione del D.lgs. 24/2023, stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

L’art. 7, ai commi 3 e 4, del Decreto 231, altresì, statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l’efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell’organizzazione; assume rilevanza, altresì, l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente.

Con specifico riferimenti ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall’art.25-septies D.Lgs.231/01, l’art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative



delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (oggi ISO 45001:2018) si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.9.1 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004, 2008, 2014 e, successivamente, nel marzo 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")²⁶.

Tali Linee guida sono state utilizzate quali metro comparativo e guida operativa per la redazione del Modello posto che, in ogni caso, le stesse non hanno carattere vincolante pertanto il mancato rispetto di punti specifici del loro contenuto non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta del Consorzio, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs 231/01 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

²⁶ Le Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, con riferimento agli aggiornamenti del 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- sistema sanzionatorio.



2. IL CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI

2.1 DESCRIZIONE DEL CONSORZIO

Il Consorzio per la tutela dell'ASTI viene fondato il 17 dicembre del 1932.

L'attività iniziale fu di far vinificare sotto la sola denominazione di "ASTI" il vino tutelato, di definire la zona di origine, il vitigno moscato bianco, la tecnica di preparazione e le tipologie finali. Il territorio di produzione individuato nel 1931 era praticamente lo stesso di quello attuale, con qualche significativo ampliamento nel Dopoguerra.

La storia del Consorzio è tutta piemontese e parte dalla città considerata capitale per eccellenza dello spumante: Canelli. È proprio nelle cantine canellesi che sono state sviluppate, giorno dopo giorno, con grande passione, le tecniche che permettono oggi di produrre uno spumante fine, delicato e inconfondibile come l'ASTI Docg.

2.2 FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il Consorzio è retto dallo Statuto, la cui ultima modifica è stata adottata con deliberazione dell'Assemblea del 07 Luglio 2017.

Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita Asti, come definito nello statuto all'art. 1, è costituito ai sensi del D.lgs. 61/2010 e del D.M. 16.12.2010. Esso si qualifica come Consorzio ad attività esterna ed è regolato dagli articoli dal n° 2602 al n° 2615 bis del c.c.. Il consorzio è costituito fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione sottoposti al sistema di controllo ex D.lgs. 61/20110.

Il comprensorio viticolo atto alla produzione dell'uva "Moscato Bianco" e dei derivati vini a DOCG Asti è definito dal D.M. 29 novembre 1993 e s.m.i.

Il Consorzio è un Ente non lucrativo di carattere associativo costituito da tre categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate ovvero viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, singoli o associati.

Il Consorzio ha per scopo principale: la tutela, la promozione, la valorizzazione, la vigilanza e la cura generale degli interessi della denominazione di origine controllata e garantita Asti (spumante) e Moscato Asti. Per maggiori dettagli sulle attività del Consorzio si rimanda all'art. 3 dello statuto.

2.3 GOVERNANCE DEL CONSORZIO E STRUTTURA DELL'ENTE

A norma dello Statuto, sono **ORGANI DEL CONSORZIO**:

- a) **l'Assemblea dei Consorziati**: è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, in regola con i pagamenti eletti tra i consorziati. Spetta all'Assemblea deliberare su:
 - a. sul rendiconto economico finanziario annuale e finanziario;
 - b. sulla relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c. sulla relazione del Collegio Sindacale;
 - d. sulle nomine dei Consiglieri;
 - e. sulla nomina del Collegio Sindacale;
 - f. su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno, ivi comprese le previsioni di spese per l'esercizio in corso e la destinazione degli avanzi e dei fondi di riserva;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- g. sulle proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
 - h. su proposte di nuove DO la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;
 - i. sulla modifica allo Statuto Sociale, sulla proroga del Consorzio o sul suo anticipato scioglimento.
- b) **il Consiglio di Amministrazione:** nominato dall'Assemblea, è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri e dura in carica 3 anni. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e di Comitato di Presidenza. Quest'ultimo è composto da 6 membri il presidente e cinque vicepresidenti, tra questi è nominato un Vicepresidente Senior. Al Comitato di presidenza spetta la gestione dell'attività Consortile, in conformità con gli indirizzi programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di presidenza si riunisce di norma una volta al mese e definisce l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
- Al Consiglio di Amministrazione spetta:
- a. l'organizzazione del Consorzio;
 - b. la redazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario annuale;
 - c. l'autorizzazione delle spese di natura straordinaria;
 - d. nomina dei componenti delle commissioni tecniche permanenti e comitati;
 - e. nomina del Direttore del Consorzio;
 - f. delibera su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dal Comitato di Presidenza.
- c) **il Presidente:** nominato al suo interno dal Comitato di Presidenza ed ha la legale rappresentanza del Consorzio e in sua assenza la rappresentanza è affidata al Vice Presidente Senior.
- d) **il Collegio Sindacale:** vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio, nonché sull'osservanza delle leggi e dello statuto. Inoltre assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea.

Accanto agli Organi sopra indicati, si pongono **ALTRE FIGURE DI GOVERNANCE E CONTROLLO** quali:

- a. **Comitato di Presidenza** al Comitato di Presidenza spetta la gestione dell'attività consortile in conformità agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza definisce l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione.
- b. **Direttore:** Nominato dal Consiglio di Amministrazione deve:
 - a. eseguire le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza, secondo le indicazioni del Presidente;
 - b. intervenire con voto consuntivo nelle sedute degli Organi Collegiali del Consorzio, assolvendone anche la funzione di segretario;
 - c. partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche;
 - d. dirige il personale del Consorzio in conformità alle direttive impartite dal Comitato di Presidenza.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- c. **Il Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08:** Il Datore di lavoro è individuato nel Presidente del Comitato di presidenza. Il Presidente è anche il responsabile ambientale del Consorzio.

2.4 SISTEMA DI CONTROLLI

La Governance adottata dal Consorzio si basa sulle previsioni dello Statuto e da strumenti specifici, diretti alla determinazione della struttura dell'Ente e dei suoi controlli, tra loro collegati quali:

- l'Organigramma consortile;
- l'Organigramma della Sicurezza;
- il Codice Etico;
- Documento di Valutazione dei rischi in ambito di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Procedure del sistema di gestione della salute e sicurezza ex. art. 30 del D.lgs. 81/08;
- le procedure del Sistema di Gestione ISO 17025 del laboratorio.



3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

Il Consorzio è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'Ente, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei contribuenti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, il Consorzio ha svolto una mappatura delle attività consortili e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies del Decreto e gli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

3.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del presente Modello sono di seguito riassunti:

- creazione di un Gruppo di Lavoro (composto dal Direttore, dal Responsabile Amministrativo, e da Consulenti esterni) per l'esecuzione dell'analisi dei rischi;
- definizione della metodologia da seguire per l'analisi dei rischi;
- individuazione dei soggetti da intervistarsi per la mappatura delle attività dell'Ente e formazione sul D.lgs. 231/01 e sulle modalità di gestione del progetto;
- individuazione delle attività aziendali "sensibili" ossia delle attività ove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio, attraverso:
 - analisi dei documenti identificativi dell'Ente: es. statuto, deleghe, organigrammi;
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: es. regolamenti, manuali e procedure;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- identificazione delle attività a rischio reato, con riferimento a tutte i reati previsti dal Decreto;
- valutazione del livello del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nel Consorzio;
- condivisione del documento finale di analisi rischi con il Gruppo di lavoro;
- presentazione dell'analisi dei rischi al Presidente del Consorzio;
- individuazione da parte del Gruppo di Lavoro dei referenti interni per l'identificazione dei protocolli da inserire nel Modello e per la definizione di eventuali nuovi protocolli;
- valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzati, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti, attraverso incontri con i referenti individuati dal gruppo di lavoro;
 - condivisione dei protocolli con il Direttore;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico e di Comportamento vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- configurazione e individuazione dell'Organismo di Vigilanza, alla luce dell'analisi dei rischi, e attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza anche nell'ottica della tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante secondo quanto previsto dalla L.179/2017, recepita dal D.Lgs.231/01;
- individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3 MAPPATURA AREE A RISCHIO (RISK ASSESSMENT)

Un'accurata analisi dei rischi (risk assessment) è la base per la definizione dei provvedimenti (protocolli) che l'Ente decide di mettere in atto per impedire, o quanto meno rendere improbabile, il verificarsi dei reati inclusi nell'elenco contenuto nel Decreto 231.

Il Consorzio ha eseguito la prima analisi dei rischi, finalizzata alla redazione del Modello, tra ottobre e novembre 2021.

L'analisi dei rischi è stata svolta in modo da consentire differenti livelli di approfondimento (per famiglia di reato, per singolo reato e per processo/attività).

È stata innanzitutto svolta una prima fase di **analisi preliminare** nel corso della quale, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dal Consorzio e che presentino particolari profili di rischiosità (c.d. attività sensibili).

L'esito di tale analisi è sintetizzata nell'**allegato A "Tabella 1 - Analisi dei rischi per famiglie di reato"** al presente Modello, dove nella tabella A, viene riportata la valutazione del rischio per «famiglia di reati», con l'indicazione del valore di rischio intrinseco della stessa famiglia di reato".



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

La scala di valori utilizzata per la valutazione del rischio è così composta:

- n/a=Non Applicabile
- B=Basso
- M=Medio
- A=Alto

Il valore di rischio “finale” della «famiglia di reati» è il valore più alto delle attività a rischio a potenziale commissione dei reati presenti nella famiglia di reati di cui al D.lgs. 231/01.

Per tutte le famiglie di rischio non applicabili (n/a) è stata riportata una nota esplicativa della motivazione per la quale la famiglia di reato è esclusa e, pertanto, le stesse non sono state prese in considerazione nel proseguo dell’analisi.

Per le famiglie di rischio Basso (B) nelle note esplicative sono riportati i reati applicabili e le aree di rischio dove il reato potrebbe essere commesso.

Alla luce dell’analisi sopra effettuata, per le altre «**famiglie di reati**» che hanno raggiunto un valore del **rischio pari a Basso (B)** si è ritenuto di non procedere ad un ulteriore dettaglio e ai fini di prevenzione della commissione dei reati appartenenti a tali famiglie si è valutato sufficiente garantire il rispetto del **Codice Etico e di comportamento** oltre che dei principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all’interno dello stesso Codice.

Diversamente, per le «**famiglie di reati**» a cui è stato attribuito un **valore di rischio Medio (M) o Alto (A)** si è proceduto ad **analizzare in dettaglio le modalità con le quali i reati potrebbero essere commessi**.

Tale analisi è riportata nell’**allegato A “Tabella 2 - Analisi dei rischi”** ove viene riportato, all’interno delle singole tabelle di riferimento, il reato presupposto preso in considerazione, il processo/attività sensibile, la possibile situazione di rischio, le figure coinvolte, la situazione intrinseca rilevata e la valutazione del rischio intrinseco (R), i presidi esistenti e il rischio attuale (Ra) per ogni singola attività, eventuali proposte di miglioramento.

Il **RISCHIO INTRINSECO** (o inerente) - R- è il rischio che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto dell’esistenza di strumenti di mitigazione.

Il **RISCHIO RESIDUO O ATTUALE**- Ra - è invece il rischio che risulta dalla riduzione del rischio intrinseco attraverso l’applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo.

I rischi sopra indicati sono calcolati come il prodotto della Probabilità (intrinseca P o attuale Pa) che l’evento si verifichi per l’Impatto (I) che tale evento ha sul Consorzio, cioè;

- $R=P*I$
- $Rr=Pr*I$

Di seguito si riportano gli elementi considerati per assegnare i punteggi alla Probabilità e all’Impatto:

Probabilità (intrinseca)	Il fatto è già accaduto? Se sì quante volte?
	L’attività è normata da leggi (cogenti)?
	Con quale frequenza è effettuata l’attività?



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

Probabilità (residua)	Sono attuate procedure/regolamenti (volontari) che regolano l'attività?
	Sono attuati controlli specifici sull'attività?
	Sono presenti altre misure organizzative?
Impatto	Conseguenze reputazionali
	Sanzioni pecuniarie (quote)
	Sanzioni interdittive

Di seguito la scala di valori utilizzati per la **Probabilità (P e Pa)** e per l'**Impatto (I)**:

Scala di valori per la P (sia intrinseca che residua)	
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente probabile

Scala di valori per la I	
1	Lieve
2	Rilevante
3	Critico (sanzione pecuniaria sopra a 500) ²⁷
4	Molto Critico (anche sanzione interdittiva)

Considerando che in caso di processo per responsabilità amministrativa il Consorzio avrebbe comunque un danno reputazionale, l'Ente ha deciso di non considerare i livelli di impatto lieve (1) e rilevante (2). Il Consorzio considera, infatti la reputazione un valore importante.

Pertanto i valori di rischio ottenibili dalla probabilità per l'impatto sono riportati di seguito:

²⁷ per valutare il numero di quote si prende in considerazione il limite più alto previsto dal reato



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

LIVELLO DI RISCHIO		
Probabilità	Impatto	
	valori	
	3	4
	1	4
	2	8
3	12	
4	16	

Dove:

R = 3-4 (**basso**)

R = 6-8 (**medio**)

R = 9-12-16 (**alto**)

Il risultato del lavoro è all'allegato al Modello nei documenti relativi all'analisi dei rischi, dai quali risulta che alcune famiglie di reati, contenute nel D.lgs.231/01, sono state considerate potenzialmente applicabili e ed altre inapplicabili per l'Ente.

Di seguito si riporta la tabella della valutazione del rischio intrinseco per famiglie di reato (estrpolata dall'allegato A "Analisi de rischi", dal quale si evince il profilo di rischio del Consorzio.

TABELLA 1 - ANALISI DEI RISCHI PER FAMIGLIE DI REATO		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio (*)	Note
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	M	Vedi tabella 2 Analisi dei rischi - art. 24
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	B	Reati ipotizzabili: È ipotizzabile in via ipotetica la falsificazione di documenti informatico pubblico avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.) associato ai seguenti reati: <ul style="list-style-type: none">- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.).- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.).- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.). Aree a rischio Gestione verbali di ispezione degli agenti vigilatori, gestione attività di laboratorio (es. verbali di campionamento, Rapporti di Prova, ecc.).
ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	B	Reati ipotizzabili: È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Aree a rischio Gestione dei finanziamenti pubblici, gestione dei rifiuti.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

TABELLA 1 - ANALISI DEI RISCHI PER FAMIGLIE DI REATO		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio (*)	Note
ART. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio	M	Vedi tabella 2 Analisi dei rischi - art. 25
ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte dal Consorzio, che non possono avere attinenza con i reati previsti da quest’articolo.
ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	B	Reati ipotizzabili: <ul style="list-style-type: none">- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Aree a rischio Il rischio non è applicabile e quindi nullo per l’attività istituzionale in quanto svolta in un mercato non concorrenziale. Per l’attività svolta dal laboratorio seppur le attuali politiche dell’Ente non prevedono un’apertura al mercato il rischio si ritiene molto basso ma non escludibile. Allo stato la maggior parte dell’attività è legata ad analisi di controllo per Valori Italia e ad alcuni controlli di processo fatti per i consorziati.
ART. 25-ter - Reati societari	B	Reati ipotizzabili: <ul style="list-style-type: none">• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio;• fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);• impedito controllo (art. 2525 c.c.) nel confronto del revisore dei conti o dell’assemblea;• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Aree a rischio Controlli dei revisori dei conti/collegio; redazione del bilancio, rendicontazioni periodiche, gestione dei rapporti con il garante privacy.
ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo si ritiene che siano con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività del Consorzio, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	B	Reati ipotizzabili: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Aree a rischio Redazione dei contratti con fornitori di servizi. Il rischio si ritiene marginale ma non escludibile.
ART. 25-sexies - Abusi di mercato	N/A	Stante le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti si ritiene che i vertici del Consorzio non vengano in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre il Consorzio non ha partecipazioni in Società emittenti strumenti finanziari e il Consorzio stesso non emette strumenti finanziari.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

TABELLA 1 - ANALISI DEI RISCHI PER FAMIGLIE DI REATO		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio (*)	Note
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	M	Vedi tabella 2 Analisi dei rischi - art. 25
ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	B	Reati ipotizzabili: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Aree a rischio Contabilizzazione di fatture emesse o ricevute, utilizzo di soldi pubblici indebitamente ricevuti.
ART. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	B	Reati ipotizzabili Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) Aree a rischio Gestione dei pagamenti tramite carte di credito. Riconciliazioni bancarie sui pagamenti effettuati e ricevuti.
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	B	Reati ipotizzabili: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis L. 633/41). Utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi. Utilizzo di immagini, video, musiche coperte da diritto d'autore. Aree a rischio Gestione delle strutture informatiche consortili e utilizzo di software per svolgere le attività del Consorzio. Gestione della comunicazione e pubblicazioni del Consorzio.
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	Reati ipotizzabili: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). Aree a Rischio Gestione del personale, gestione delle attività di controllo da parte dell'autorità competente in fase di indagine; gestione dei procedimenti penali, civili ed amministrativi nei confronti del Consorzio.
ART. 25-undecies – Reati ambientali	B	Reati ipotizzabili: I reati astrattamente applicabili sono: - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 152/06) - Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs 152/06) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 152/06) - Attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti (452. quaterdecies c.p.). Aree a rischio Gestione dei rifiuti del laboratorio, scelta dei fornitori destinati al trasporto e smaltimento dei rifiuti.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

TABELLA 1 - ANALISI DEI RISCHI PER FAMIGLIE DI REATO		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio (*)	Note
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	B	Reati ipotizzabili: Disposizioni contro l'immigrazione clandestine (art. 22 D.lgs. 286/98). Aree a rischio Assunzione del personale extracomunitario, gestione degli scadenziari e aggiornamento dei permessi di soggiorno, gestione dei contratti con ditte per servizi e lavori.
Art. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	N/A	Considerate le attività del Consorzio, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	N/A	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	B	Reati ipotizzabili: <ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)• Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000) Aree a rischio Ciclo passivo e calcolo delle imposte, gestione delle note spese, determinazione di crediti di imposta, pagamento delle imposte. Si ritiene un rischio con livello basso stante il fatto che il Consorzio è un ente non lucrativo a carattere associativo, eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati a riserva (art. 23 statuto). Inoltre negli ultimi anni il Consorzio non ha pagato tasse perché il bilancio è stato chiuso in pareggio o in perdita (ultimo anno 100K€ di utile assorbito dalla perdita dell'anno precedente).
Art. 25-sexiesdecies – Reati di Contrabbando	N/A	Considerate le attività del Consorzio, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
Art. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale	B	Reati ipotizzabili: <ul style="list-style-type: none">• Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies)• Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)• Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) Aree a rischio: Gestione di beni culturali e paesaggistici (in particolare della sede di Asti)
Art. 25-duodevicies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A	Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura del Consorzio.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

TABELLA 1 - ANALISI DEI RISCHI PER FAMIGLIE DI REATO

Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio (*)	Note
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività del Consorzio e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

Sulla base dell'analisi dei rischi, come sopra esposta, il Consorzio ha deciso, di non prendere in considerazione, all'interno del Modello, le «famiglie di reati» che sono state ritenute non applicabili, di non predisporre parti speciali per le «famiglie di reati» con rischio basso (B), ma di inserire nel Codice Etico del Consorzio dei protocolli, al fine di contenere il rischio di commissione di tali reati.

Per le altre «famiglie di reati» come sopra analizzate, il Consorzio ha deciso di predisporre le relative Parti speciali, come indicate al paragrafo 3.5, con la definizione di protocolli preventivi diretti a evitare il compimento del reato - presupposto.

3.4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- a) regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- b) procedure: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - a. adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - b. definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - c. tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - d. chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - e. esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- c) suddivisione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- d) livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- e) attività di controllo: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite come contenute negli atti già citati al capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- organigramma;
- statuto;
- job descriptions;
- poteri autorizzativi e di firma;
- DVR;
- analisi dei rischi;
- altre procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

3.5 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone principalmente dei seguenti documenti:

- ❖ **Analisi dei rischi**: documento, come sopra richiamato, propedeutico alla redazione del Modello, all'interno della quale viene effettuata un'analisi dei rischi in funzione dei processi/attività e dell'organizzazione aziendale oltre che dei presidi esistenti. L'analisi dei rischi del Consorzio è stata realizzata con le modalità descritte nei paragrafi precedenti ed è composta da due tabelle allegate al Modello.
- ❖ **"Parte Generale"**: documento che illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del modello stesso;
- ❖ **"Parte Speciale"**: documento dedicato alle specifiche tipologie di reato, come individuate al termine dell'analisi dei rischi sopra indicata. Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/01 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte dal Consorzio.

Sulla base dell'analisi dei rischi il Consorzio ha deciso di predisporre le seguenti Parti Speciali

- **Parte speciale A**: Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio;
- **Parte speciale B**: Art. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle Parti Speciali del Modello del Consorzio si ritrovano almeno i seguenti elementi:

1. descrizione dei reati considerati applicabili;
2. aree a rischio commissione reato;
3. il personale che potrebbe commettere il reato;
4. protocolli generali e specifici atti ad impedire la commissione dei reati.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- ❖ **Codice Etico:** documento contenente l'insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano e agiscono per il Consorzio.

Il Consorzio si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, il Consorzio valuterà l'opportunità di aggiornare l'analisi dei rischi ed eventualmente integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.6 DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica agli amministratori, al revisore, a tutto il personale dipendente del Consorzio per la tutela dell'Asti DOCG e a tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con il Consorzio.

3.7 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI

Il presente Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello dovrà essere aggiornato in caso di modifiche del legislatore al catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01, in caso di variazioni organizzative o inserimento di nuove attività o nel caso di incriminazione da parte dell'autorità competente di personale dell'Ente Consortile per reati compresi nel catalogo dei reati 231.

I documenti allegati al presente modello, così come tutti i documenti richiamati nella tabella "*Documenti che hanno impatto sul Modello e sul Codice Etico*", e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento, dovrà senza ritardo, trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione, anche per mezzo del segretario dell'OdV stesso.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 RUOLO E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo del Consorzio, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Consorzio e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative. Nel caso di un componente interno quest'ultimo non dovrà ricoprire ruoli in aree ad elevato rischio. L'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff, come meglio si dirà in seguito, con il Consiglio di Amministrazione. Inoltre ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
- 2. molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale. Sono pertanto richieste almeno capacità di auditing, competenze giuridiche, competenze economiche e competenze di organizzazione aziendale.
- 3. continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione stia valutando la nomina, quale componente dell'Organismo di Vigilanza, di un soggetto che abbia legami di parentela con un membro del Consiglio di Amministrazioni o di vertice del Consorzio o che si trovi in conflitto di interesse con il Consorzio o con membri del C.d.A. o con personale di vertice del Consorzio, deve porre particolare attenzione alla circostanza e se decidesse di provvedere alla nomina l'atto deliberativo deve contenere le motivazioni della scelta.

4.2 NOMINA, COMPOSIZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

Esso resta in carica per un periodo di durata di tre anni ed eventualmente in "*prorogatio*" fino a nomina del nuovo OdV. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

un segretario in modo da facilitare le relazioni con la struttura del Consorzio, in particolare nel caso in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano tutti esterni al Consorzio.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'Ente, il Consorzio ha ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratico, con tre membri che garantiscono i requisiti sopra indicati;
- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento prevede, come minimo:
 - a) le modalità di riunione;
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) compiti e poteri del Presidente;
 - d) le modalità di deliberazione;
 - e) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.

Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può comunque convocare in ogni momento l'OdV e l'OdV può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo riterrà opportuno motivando la richiesta.

4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa consortile, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato, come già



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

ricordato, dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- richiedere l'emanazione di apposite procedure alla Direzione del Consorzio;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- incontrare il Collegio Sindacale con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'area di controllo;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento consortile rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- predisporre apposito elenco di flussi informativi periodici che il personale del Consorzio dovrà fornire all'Organismo stesso, e chiedere eventuali spiegazioni e/o approfondimenti;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle aree/settori del Consorzio forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Le attività svolte dall'Organismo di vigilanza non possono essere sindacate da nessun componente e organo del Consorzio, fermo restando la responsabilità del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'attività dell'Organismo di Vigilanza.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello Organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare il modello individua i canali di contatto ritenuti consoni, tenuti in considerazione la struttura e l'organizzazione aziendale e il rispetto della tutela della riservatezza della segnalazione e del segnalante.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori i componenti dell'assemblea e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del Consorzio nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con il Consorzio, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure del Consorzio in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- il sistema di deleghe;
- eventuali criticità che altri organi di controllo del Consorzio o esterni (es. collegio sindacale, RSPP, Ente Certificatore, ASL, ecc.) dovessero riscontrare nella loro attività.

Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza individuare ulteriori documenti, oltre a quelli indicati dal Modello, che periodicamente il personale del Consorzio dovrà inviare all'OdV stesso o richiedere al personale del Consorzio di inviare report sulle attività svolte.

4.5 DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE

Il 10 marzo 2023 con il D.Lgs.24 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il legislatore introduce una importante novità in tema di Whistleblowing.

Tra gli elementi principali, fatti salve le tutele di riservatezza per il segnalante, la cosa segnalata ed il segnalato, il Legislatore introduce l'individuazione di un canale interno delle segnalazioni (che nel caso della società è costituito da una piattaforma informatica), l'obbligo di gestione di tale canale, affidato al Legale, specifici adempimenti di comunicazione con il segnalante (comunicazione di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni, riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla stessa segnalazione), il forte indirizzo verso strumenti che consentano maggiori sicurezze in merito alla riservatezza.

4.5.1 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione al Consorzio avviene esclusivamente attraverso la piattaforma il cui link si trova al presente indirizzo

<https://astidocg.segnalazioni.net/>



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

il cui link è presente nella home page del sito aziendale alla voce Whistleblowing.

Le segnalazioni sono previste in forma non anonima per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione.

La segnalazione potrà pervenire sia in forma scritta che in forma orale (con registrazione del messaggio attraverso distorsione della voce), per tramite della stessa piattaforma. Nel caso di segnalazione orale sarà possibile utilizzare apparecchiature atte alla distorsione della voce. In particolare, le segnalazioni sono innanzitutto ricevute dal Responsabile della gestione del canale di segnalazione, individuato nell'OdV, il quale eventualmente chiederà supporto in caso di necessità.

Si ricorda inoltre che la segnalazione dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione. È indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il reparto in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno attuato i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dall'Ente a causa della segnalazione effettuata. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile». La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

Per ulteriori informazioni in merito alle segnalazioni si prega di fare riferimento al documento "Whistleblowing policy" allegato al presente modello e presente sul sito del Consorzio alla sezione Whistleblowing.



5. RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI

5.1 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Spetta a ciascun Responsabili di Area rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria area.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati al Gestore Canale Interno di Segnalazione nonché Organismo di Vigilanza.

5.2 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER PERSONALE SUBORDINATO

Spetta a ciascun responsabile di ufficio (incluso il Direttore Generale) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio/area (esempio: consulenti, fornitori, dipendenti ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'ODV.

5.3 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI CONSORTILI

Spetta all'OdV il rilievo di eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico poste in essere dai Componenti del Consiglio di Amministrazioni, che ne porta a conoscenza il Presidente.

Diversamente qualora la violazione sia posta in essere dal Presidente, l'OdV procederà con la segnalazione al Collegio Sindacale.

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio Sindacale, l'OdV la porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

5.4 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti.

5.5 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare l'OdV dell'esistenza di tali fatti. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.



6. ISTRUTTORIA DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE

6.1 PREMESSA

L'OdV prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria e, a conclusione degli accertamenti, informa il segnalante sullo stato degli stessi e sull'esito.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante, il coinvolgimento nelle indagini di altre funzioni Consortili o il supporto di consulenti tecnici (quali, ad esempio, professionisti esterni) su materie che non rientrano nella propria specifica competenza.

Tutte le persone coinvolte nelle indagini hanno gli stessi obblighi di riservatezza in capo all'organismo di Vigilanza.

6.2 ISTRUTTORIA

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del Responsabile Amministrativo e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria come indicato sopra, in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico.

Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato ed eventualmente confrontandosi con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria.

L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro qualora la violazione sia contestata in capo ad un dipendente o nel rispetto delle disposizioni di legge qualora la violazione sia contestata in capo a soggetti esterni e amministratori.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, anche attraverso misure atte a recepire quanto previsto all'art.6 commi 2-bis, 2-ter e 2 -quater del D.lgs.231/01, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio.

6.3 ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo di vigilanza, ove ritenga sussistente la violazione, predispone una relazione indicando: l'oggetto della segnalazione, l'iter dell'indagine, raccomandazioni su azioni da attuare per evitare che queste possano essere commesse nuovamente e infine propone il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni (ai sensi del successivo capitolo 7):

- al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente nel caso di violazione da parte dei dipendenti o da parte di collaboratori o da fornitori;
- al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente nel caso di violazione commessa dal

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale	Rev. 1 del 30/08/2024
--	---	--

Direttore Generale;

- al Presidente nel caso di violazione commesse dal Consiglio di Amministrazione o da singoli Consiglieri o al Collegio Sindacale nel caso di violazione commessa dal Presidente;
- al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente nel caso di violazione commessa dal Collegio Sindacale.

Inoltre, l'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione e di trasmettere l'informativa al Direttore Generale e quindi al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, per le valutazioni del caso al fine di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.

E' comunque facoltà della parte informata (Presidente del CdA, CdA, Revisore dei Conti) richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta.

L'Organismo di Vigilanza e tutte le persone coinvolte nell'istruttoria (con particolare riferimento al Responsabile Amministrativo, ma non solo) hanno obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'istruttoria stessa.



7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello Organizzativo e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e delle disposizioni interne previste dal Modello stesso come, a puro titolo di esempio, le violazioni alla riservatezza delle segnalazioni così come la violazione dell'identità del segnalante (e la discriminazione dello stesso) o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del Consorzio, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico sono assunte dal Consorzio in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Nel caso in cui il Direttore Generale dovesse essere informato di infrazioni al Modello, avvia il procedimento di sanzione, con le modalità previste dal CCNL e dai regolamenti consortili, relazionando il Presidente del CdA, che indica i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni al dipendente. Spetta al Direttore Generale provvedere all'adozione di provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, da revisore dei conti ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari. In altro paragrafo del presente capitolo sono declinate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) per i dipendenti del Commercio, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione ai seguenti criteri:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla gravità del fatto considerata anche in relazione alla possibile sanzione che il Consorzio potrebbe ricevere a causa della violazione commessa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in applicazione del presente sistema sanzionatorio in accordo con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari. Si precisa che in



considerazione dei criteri indicati sopra per una stessa violazione ai Dirigenti sarà applicata una sanzione più severa rispetto ai dipendenti subordinati, in quanto la violazione dei principi del Modello da parte di un Dirigente espone l'Ente ad un rischio maggiore.

7.3 BIASIMO INFLITTO PER ISCRITTO

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- violi le disposizioni interne previste (ad esempio che non osservi le disposizioni prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dal Consorzio nei confronti dei propri dipendenti.

7.4 MULTA PER IL PERIODO MINIMO PREVISTO DAL CCNL

Questa sanzione (non superiore a 4 ore) si applica al dipendente che:

- violi più volte le disposizioni interne previste o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio nei confronti dei propri dipendenti

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

7.5 SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DAL CCNL

Questa sanzione (massimo di 10 giorni) si applica al dipendente che:

- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse del Consorzio, arrechi danno al Consorzio o lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo dell'integrità dei beni del Consorzio;
- effettui, con colpa grave, segnalazioni infondate e/o utilizzi impropriamente e/o strumentalizzi la procedura di segnalazione.
- effettui discriminazioni nei confronti del segnalante;
- ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione;
- violi le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.6 LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello e/o nel codice etico adottati ai sensi del D.lgs. 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno al Consorzio o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.
- Effettui ripetutamente, con colpa grave, segnalazioni infondate e/o utilizzi impropriamente e/o strumentalizzi la procedura di segnalazione;
- effettui ripetutamente discriminazioni nei confronti del segnalante;
- effettui segnalazioni infondate con dolo segnalazioni manifestamente false, diffamatorie e/o opportunistiche al solo scopo di danneggiare la reputazione del Consorzio;



- ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione;
- violi ripetutamente le misure di tutela del segnalante o tenti di violarle.

7.7 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, l'OdV provvederà ad informare il Direttore e quindi il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato, fermo restando il principio indicato al paragrafo 7.2, per il quale al Dirigente spetta una sanzione maggiore rispetto agli altri dipendenti per la stessa violazione. Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

7.8 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori o del Presidente del C.d.A., l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale che provvederà a chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, per le delibere opportune.

7.9 MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Collegio, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo amministrativo che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.10 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori o fornitori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i Dirigenti, gli amministratori e il Collegio Sindacale) il Codice Etico.



8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL CONSORZIO IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI

Il Consorzio dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite bacheche e/o intranet consortili.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D.lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, il Consorzio di Tutela dell'Asti intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano nel Consorzio.

A. Comunicazione dell'adozione/aggiornamento del Modello tramite:

- a. comunicazione sottoscritta dell'Organismo di Vigilanza all'adozione/aggiornamento del Modello da inviarsi a mezzo email, al Consiglio di Amministrazione e a tutti i dipendenti dell'Ente;
- b. messa a disposizione del Modello in bacheche e/o sul sito *intranet* o su una pagina dedicata sul sito consortile o sul portale del dipendente;
- c. inserimento di una informativa al momento dell'assunzione di nuovo personale in merito all'esistenza del Modello dell'OdV, sullo scopo del Modello, sul ruolo dell'OdV, su come contattare l'OdV in caso di segnalazioni e dove si può essere visionato il Modello.

B. Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti che operano per il Consorzio (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti) avente ad oggetto:

- Accenni sul D.lgs. 231/01
- Codice Etico e di Comportamento
- Cenni del Modello Organizzativo
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- Sistema sanzionatorio

In caso di cambiamenti significativi, sarà valutato con l'Organismo di Vigilanza la necessità di effettuare nuovamente la formazione/informazione iniziale e, in caso contrario, si procederà esclusivamente con la comunicazione di cui al punto A) precedente.

È in ogni caso prevista una comunicazione di promemoria almeno ogni due anni.

C. Formazione rivolta al Direttore Generale, Responsabili e al personale operante nelle aree sensibili (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti) avente ad oggetto:

- Introduzione al D.Lgs.231/2001;
- le fattispecie di reato previste dal legislatore;
- Codice Etico e di Comportamento;



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Parte Generale

Rev. 1
del 30/08/2024

- Modello Organizzativo - Parte generale;
- Risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate;
- Protocolli definiti;
- Sistema sanzionatorio;
- Attività dell'OdV e modalità di relazione con lo stesso;
- Ruolo del management;
- Modello Organizzativo parti speciali (eseguita solo al personale coinvolto nella gestione delle aree a rischio della singola parte speciale)

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che oltre a riprendere gli argomenti trattati nel primo corso, tratta anche i seguenti argomenti:

- Eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- Conseguente modifica di Procedure/protocolli (da eseguire solo al personale coinvolto nella procedura/protocollo)
- Sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- Confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato fino al 30% delle risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Per chi avesse sbagliato più del 30% delle risposte è predisposta ulteriore sessione di formazione. Tutta questa attività viene documentata.

Tutta l'attività informativa/formativa viene erogata da esperti in materia è gestita dalla Direzione in collaborazione con OdV. Tutta la documentazione relativa alla formazione/aggiornamenti è archiviata presso l'ufficio del Responsabile Amministrativo.

La formazione sarà ripetuta obbligatoriamente nei seguenti casi:

- aggiornamento sostanziale del Modello sia per motivi organizzativi, che per nuove attività, che per nuovi reati inseriti nel catalogo dei reati presupposto,
- cambio di mansione che implichi nuove attività a rischio,
- mancato superamento del test finale di apprendimento.